

Codice A1816B

D.D. 10 marzo 2026, n. 417

R.D. 523/1904 - P.I. 7820 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale, sulla sponda idrografica destra della Bealera Toirane, nel Comune di Savigliano (CN). Richiedente: MARSICO GIANNI.



ATTO DD 417/A1816B/2026

DEL 10/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7820 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale, sulla sponda idrografica destra della Bealera Toirane, nel Comune di Savigliano (CN).

Richiedente: MARSICO GIANNI

Premesso che:

- con nota prot. n. 52289/A1816B del 24/11/2025 il Sig. MARSICO GIANNI residente in *omissis*, ha presentato l'istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale sulla sponda idrografica destra della Bealera Toirane, nel Comune di Savigliano (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati digitalmente dal Geom. Bergese Simona (iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo) e costituiti dai seguenti files *06_RICEVUTA_22253289080629640.pdf.p7m, 00_DOMANDA_Marsico.pdf.p7m, 00_DICHIARAZIONE_Marsico.pdf.p7m, BOLLO.pdf.p7m, 01_Relazione tecnica.pdf.p7m, 04_Documenti Marsico Gianni.pdf.p7m, 03_Documentazione fotografica.pdf.p7m, 02_Tavola di progetto_MARSICO.pdf.p7m*) in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 (di seguito chiamato "regolamento") e consistenti nella realizzazione di una palificazione mediante l'infissione di pali di legno vivo e con tecniche di ingegneria naturalistica lungo la sponda idrografica destra della Bealera Toirane, nel Comune di Savigliano, (in prossimità dei lotti censiti al C.T. al Fg 40 m. 1273).

Preso atto che:

- con nota prot. n. 179/A1816B del 07/01/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- con nota prot. n. 179/A1816B del 07/01/2026 è stato richiesto, congiuntamente, il parere ai sensi

della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo.

Considerato che:

- a seguito della visita in sopralluogo da parte dei funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo e dell'esame degli atti progettuali, si evince che la realizzazione della difesa spondale in argomento non modifica nè riduce la sezione libera di deflusso del corso d'acqua e pertanto si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico della Bealera Toirane;
- per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;
- dall'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo non sono pervenute osservazioni nel termine dei 30 gg dalla richiesta di parere e pertanto lo stesso si intende acquisito ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Sig. MARSICO GIANNI, residente in (omissis) a realizzare una difesa spondale sulla sponda idrografica destra della Bealera Toirane, in Comune di Savigliano (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - l'opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
 - la struttura dovrà essere oggetto di un'opportuna ancoraggio e di una manutenzione nella sua

- efficacia nel tempo (con eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa);
- c. l'eventuale movimentazione dovrà interessare esclusivamente il materiale di sovralluvionamento e non dovranno essere eseguite attività di scavo con abbassamento del fondo alveo;
 - d. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - e. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
 - f. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. per rendere l'intervento compatibile con la fauna acquatica;
 - g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
 - h. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - i. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 - j. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - k. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, tute, ecc...);
 - l. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
 - m. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
 - n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in

efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;

- p. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- r. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:

Barbero Giorgio

Rozio Marco

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Gianluca Comba